

UNITÀ DA DIPORTO

Contratto di Assicurazione delle Unità da Diporto

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (I)
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 126.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva
e Numero d'iscrizione: 04349061004
del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO

Acque interne

I fiumi, i laghi, le lagune e i porti.

Alaggio

L'operazione con cui si trae in secco l'Unità da diporto.

Alienazione

Trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Apparecchiature Elettroniche

Sistemi elettronici di elaborazione dati e di trasmissione e ricezione dati e relative unità periferiche installati a bordo dell'Unità, inclusi ma non limitati a impianti radar, GPS, radio e computer.

Apparato motore

Il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse od il piede poppiere, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.

Armamento frazionato

Quando l'attacco dello strallo di prua all'albero è posizionato ad una altezza inferiore al 95% della lunghezza dell'albero stesso, misurata dalla coperta.

Assicurato

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Conducente

Il comandante e/o lo skipper e/o il timoniere dell'unità al quale è affidata la navigazione della stessa nonché la/e persona/e che, indipendentemente dai rapporti contrattuali con l'Assicurato/Contraente prendono parte alle manovre dell'unità, comprese quelle a terra.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Corpo

Unità da diporto costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti.

Crocette acquartierate

Le crocette dell'albero la cui angolazione, rispetto alla sezione maestra dello scafo, è uguale o maggiore di 21 gradi.

Esplosione

Lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Furto

La sottrazione di cosa mobile altrui al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Impianto elettrico

Le batterie, i generatori di corrente elettrica, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri elettrici, i dispositivi di protezione ed i cavi elettrici.



Incendio

La combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

Indennizzo

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Innavigabilità

L'assenza delle condizioni e delle caratteristiche necessarie per navigare in condizioni di sicurezza così come anche disposto da norme di legge e da regolamenti.

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Miglio nautico internazionale

Unità di misura corrispondente a 1.852 metri.

Nodo

L'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.

Pirateria

Brigantaggio marittimo esercitato dai pirati, nel loro personale interesse, nei confronti di navi o unità da diporto. Atto illegittimo di violenza, detenzione o depreazione commesso dall'equipaggio o dai passeggeri di una nave o unità da diporto.

Polizza

Insieme dei documenti e degli allegati che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

Quadrante

La quarta parte (angolo di 90 gradi) della rosa dei venti.

Rapina

La sottrazione di cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia alla persona, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Rivalsa (Azione di rivalsa)

Azione esercitata dalla società nei confronti del Contraente e/o dell'Assicurato e/o di terzi, in presenza delle situazioni disciplinate in polizza, per recuperare le somme eventualmente pagate ai danneggiati.

Terrorismo o sabotaggio

Qualunque atto, incluso ma non limitato all'uso della forza o della violenza e/o minaccia, da parte di qualsivoglia persona o gruppo di persone, sia che essi agiscano per se o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsivoglia organizzazione o governo, commesso a fini politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare o rovesciare qualsivoglia governo e/o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione.

Sartie volanti

Le sartie, destinate a contrastare gli sforzi dell'albero ad armamento frazionato, che vengono tesate verso poppa. Le sartie volanti sono considerate strutturali quando, in presenza di armamento frazionato, l'albero non è dotato di crocette acquartierate.

Scheda di polizza

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dell'Unità da Diporto assicurata e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza forma parte della polizza.



Scoperto

La quota, espressa in percentuale, del danno indennizzabile a termini di polizza che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Unità da diporto

La costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto, come definita dalla Legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.

Valore intero

L'assicurazione che copre la totalità del valore dei beni assicurati e che, in caso di sinistro, comporta l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 18 "Danni parziali", allorquando la somma assicurata risulti inferiore al valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro.

Valori

Gioielli e preziosi (oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali e di coltura) per uso domestico o personale, raccolte e collezioni, carte valori e titoli di credito in genere, compreso denaro.

Vizio occulto

Grave difetto nascosto alla vista di un oggetto, che ne impedisca il regolare e buon funzionamento.



- **UNITÀ DA DIPORTO**
- **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Gennaio 2019



■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO _____ pag. 4

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PATTI SPECIALI _____ pag. 8



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile.

Art. 2 Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio della scheda di polizza e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata nella predetta scheda, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto. Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 3 Alienazione dell'unità da diporto

In caso di trasferimento di proprietà dell'unità da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra unità da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento di contratto su altra unità da diporto o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 4 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni denuncia di Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, sia la Società che il Contraente hanno la facoltà di recedere dall'assicurazione. Il recesso è notificato mediante lettera raccomandata con preavviso di trenta giorni.

La Società tiene a disposizione del Contraente la parte di Premio, al netto delle imposte, relativo al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 5 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 6 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 7 Legge regolatrice del contratto, giurisdizione e foro competente

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana. Foro competente è quello del luogo di residenza del convenuto.



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'UNITÀ DA DIPORTO**Art. 8 Oggetto assicurato**

Si intendono assicurati

1) "Corpo"

L'unità da diporto comprende oltre al "corpo" anche le seguenti altre partite *purché ne siano indicate nella Scheda di polizza le somme assicurate o venga fornita altrimenti prova della loro esistenza alla data di decorrenza del rischio:*

- 2) "Dotazioni"** - Attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchiature elettroniche stabilmente fissate all'unità da diporto;
- 3) "Vele extra"** - Vele supplementari rispetto a quelle standard di cui alla partita 1);
- 4) "Battelli e/o motori di servizio"** - Battelli di servizio e/o motori di servizio.

L'unità da diporto non comprende:

- *indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;*
- *attrezzature da pesca e da immersione subacquea;*
- *documenti, denaro, titoli di credito, gioielli e oggetti in materiale prezioso;*
- *oggetti d'arte e di antiquariato.*

Art. 9 Somma assicurata

La somma assicurata è quella indicata nella Scheda di polizza. *Nel caso di mancata indicazione dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla partita 1) "Corpo",* salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite 2), 3), 4).

Agli effetti dell'art. 515 del codice della navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Art. 10 Limiti di operatività

La garanzia è operante a condizione che l'unità da diporto sia usata:

- a) esclusivamente per la navigazione da diporto della quale esuli il fine di lucro;*
- b) entro i seguenti limiti geografici:*
 - *in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi Europei;*
 - *a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;*
- c) durante:*
 - *la navigazione o la giacenza, in acqua o a terra, con persone a bordo;*
 - *le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;*
 - *la giacenza senza persone a bordo:*
 - *in porto,*
 - *in acque marine protette dai venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola), ed in acque interne;*
- d) a terra:*
 - *l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;*
 - *l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;*
- e) con il comandante e/o il conducente che siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.*

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia "A" e l'unità da diporto navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione nel frontespizio di polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia "B".

Art. 11 Rischi assicurati

La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'unità da diporto descritta nella Scheda di polizza a seconda della forma di garanzia convenuta e richiamata nel citato modello.

"A" (garanzia massima)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale e l'abbandono.

L'assicurazione dei danni parziali è prestata nei seguenti termini:

- a)** i danni allo scafo e ad altre parti dell'unità da diporto *non menzionate ai successivi punti b), c), d)* sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b)** i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico *sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto causati da movimento ondoso per cattivo tempo;*



- c) i danni alle vele *sono risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissati, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'unità da diporto;*
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici *sono risarcibili in quanto siano conseguenza d' incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.*

"B" (garanzia ridotta)

La garanzia copre, in seguito a qualsiasi avvenimento la perdita totale e l'abbandono. *I danni parziali sono assicurati esclusivamente se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.*

"C" (garanzia minima)

La garanzia copre, in conseguenza di qualsiasi avvenimento, la perdita totale e l'abbandono *esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.* Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Art. 12 Rischi esclusi

Per le garanzie "A", "B" e "C", previste dall'Art. 11 "Rischi assicurati" sono esclusi dall'assicurazione danni derivanti da:

- a) *dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;*
- b) *colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'unità da diporto a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'unità da diporto, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 codice della navigazione);*
- c) *insufficienza delle misure e/o dei sistemi di ormeggio, di ancoraggio e di protezione dell'unità da diporto stessa e/o del battello di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;*
- d) *innavigabilità dell'unità da diporto, deficiente manutenzione, usura;*
- e) *alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;*
- f) *atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;*
- g) *guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze od ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;*
- h) *radiazioni ionizzanti o contaminazioni per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività.*

La garanzia non vale:

- i) *quando l'unità da diporto venga usata per competizioni motonautiche compresi i relativi allenamenti e prove;*
- j) *quando dell'imbarcazione venga fatto uso per contrabbando, commercio proibito o clandestino;*
- k) *quando l'imbarcazione sia sottoposta a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nella motorizzazione o comunque quando l'imbarcazione sia sottoposta a lavori di ricostruzione o riparazioni non conseguenti a danni a carico della Società.*

Per le garanzie "A" e "B", previste dall'Art. 11 (Rischi assicurati):

- l) *quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'unità da diporto, non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Il suddetto disposto non vale per il battello di servizio; non vale altresì per i mezzi di salvataggio quando l'unità da diporto si trova con persone a bordo;*
- m) *per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.*

Per la garanzia "A", prevista dall'Art. 11 "Rischi assicurati", sono esclusi dall'assicurazione:

- n) *i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;*
- o) *i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;*
- p) *i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;*
- q) *le parti affette da vizi occulti.*

L'assicurazione non vale altresì, salvo patto speciale e/o espressa indicazione in polizza:

- r) *durante i trasferimenti terrestri incluse le soste o le giacenze;*
- s) *per le imbarcazioni di età superiore a 10 anni e/o di velocità superiore ai 35 nodi;*
- t) *quando l'imbarcazione venga usata per regate veliche e relativi allenamenti e prove;*
- u) *quando l'imbarcazione venga usata per locazione o noleggio;*



v) *quando l'imbarcazione venga usata per scuola di vela o di guida.*

Art. 13 Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

- a) *far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dell'art. 1913 codice civile, preceduto da telegramma o telex o telefax per danni di notevole gravità o in caso di salvataggio, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuta conoscenza. Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonché la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'unità da diporto per gli accertamenti peritali, prima dell'inizio delle riparazioni;*
- b) *procedere al salvataggio dell'unità da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 codice civile) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'unità da diporto non pregiudica i suoi diritti;*
- c) *compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 codice civile.
Su richiesta ed a rischio e spese della Società devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;*
- d) *far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di "Avvenimento straordinario" fatta tempestivamente all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dell'art. 182 codice della navigazione.*

Nei casi di furto, rapina, pirateria ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria od ai competenti Organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità Italiana e copia della stessa deve essere inviata alla Società.

Art. 14 Accertamento del danno

La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione o della rimozione del relitto.

Art. 15 Liquidazione del danno

Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'Art. 19. Il valore indicato nel frontespizio della Scheda di polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

Art. 16 Perdita totale

Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per perdita totale dell'unità da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro.

Si ha la perdita totale quando sia perduto il "Corpo" dell'unità da diporto (partita a "Corpo" della Scheda di polizza) e le altre partite assicurate esistenti a bordo e perdute nel medesimo sinistro.

Art. 17 Abbandono

*L'Assicurato può abbandonare l'unità da diporto alla Società ed esigere l'indennità di perdita totale **quando, in conseguenza di un unico sinistro:***

- *l'unità da diporto è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari e l'unità da diporto non può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, né procurarseli facendone richiesta altrove;*
- *l'unità da diporto si presume perita ai sensi dell'art. 162 del codice della navigazione;*
- *l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'unità da diporto raggiunge il valore commerciale dell'unità stessa al momento del sinistro.*

Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 18 Danni parziali

Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse. Per barche oltre i 3 anni di età, in caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore a nuovo e quello delle parti o degli oggetti sostituiti (art. 535 codice della navigazione). L'indennità per danni parziali è soggetta alla "regola proporzionale" prevista dall'art. 1907 codice civile nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro.

Art. 19 Spese e compenso di assistenza e salvataggio - Spese per la rimozione del relitto

Le spese ed il compenso di assistenza e salvataggio nonché le spese per la rimozione del relitto, imposta dalle Autorità competenti, sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale o abbandono o per i danni parziali. La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'unità da diporto da parte di salvatori o recuperatori.



Art. 20 Franchigie e scoperti

Le indennità che risultassero dovute alla Società, ad eccezione della perdita totale e dell'abbandono, saranno pagate previa deduzione della franchigia indicata nel frontespizio della Scheda di polizza.

Inoltre verrà applicato lo scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei seguenti casi:

- a) sottrazione totale di unità da diporto non iscritta nei registri di legge in conseguenza di furto, rapina e pirateria;*
- b) perdita totale o abbandono o danni parziali conseguenti ad incendio di unità da diporto sprovvista di efficiente impianto fisso di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo o entrofuoribordo:
 - *a benzina;*
 - *diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;**
- c) danni parziali derivanti dall'eventuale estensione di cui al Patto Speciale D) qualora operante perché esplicitamente richiamata nella Scheda di polizza "Regata Veliche";*
- d) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, in questo caso lo scoperto si deve intendere sostitutivo della franchigia stessa .*

Art. 21 Rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente

La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'unità da diporto, purchè l'assicurato stesso non eserciti l'azione di regresso verso il responsabile del danno.

Art. 22 Pagamento dell'indennizzo

La Società pagherà le indennità a suo carico entro trenta giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il "certificato di chiusa inchiesta" qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'unità da diporto, se soggetta ad iscrizione.

In caso di abbandono, il termine di trenta giorni decorre dall'accettazione dell'abbandono da parte della Società o dal giorno del riconoscimento giudiziale della validità dell'abbandono stesso.

In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

In caso di Sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione dell'Indennizzo che potesse essere dovuto all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta, ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile. Qualora, in caso di rapina, furto totale o sottrazione per qualsiasi evento coperto dalla presente polizza, l'Unità da diporto venga ritrovata, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso alla Società appena ne abbiano notizia.

Se il ritrovamento avviene nei sei mesi successivi alla data dell'evento la Società ha diritto ad ottenere il rimborso dell'indennizzo corrisposto (al netto degli eventuali danni determinati e quantificati ai sensi delle condizioni di polizza). Negli altri casi si procederà alla vendita dell'imbarcazione secondo le modalità stabilite dalla Società: i proventi netti derivanti dalla vendita andranno a favore della Società stessa, cessionaria del credito, fino a concorrenza dell'importo liquidato a titolo di indennizzo (maggiorato degli interessi legali). Resta ferma la facoltà dell'Assicurato di conservare il pieno possesso e la piena disponibilità dell'Unità da diporto previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società (al netto degli eventuali danni determinati e quantificati ai sensi delle condizioni di polizza), maggiorato degli interessi legali.



**CONDIZIONI AGGIUNTIVE
PATTI SPECIALI**

Sono operanti, solo se espressamente richiamati nella Scheda di polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata nel frontespizio della Scheda di polizza (garanzia "A" oppure "B" oppure "C"), **e sono soggetti alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione.**

D) Regate Veliche

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante la partecipazione dell'unità da diporto alle regate veliche compresi relativi allenamenti e prove.

Sono escluse da questa estensione di garanzia le unità da diporto a vela:

- ***con armamento frazionato e crocette non acquartierate unitamente a sartie volanti strutturali;***
- ***multiscafi;***
- ***prototipi.***

L'assicurazione è prestata esclusivamente nel caso di scelta della forma di garanzia "A" nei limiti della stessa. I danni che colpiscono le vele, gli alberi, i boma, le manovre fisse e correnti, saranno risarciti per qualsiasi avvenimento. Restano comunque esclusi gli spinnaker ed i danni conseguenti a deformazione o piegatura delle vele.

La presente condizione aggiuntiva non vale durante la normale navigazione.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società saranno soggette all'applicazione dello scoperto e della franchigia previsti dall'Art. 20 delle Condizioni Generali di assicurazione.

E) Locazione o noleggio od altri contratti di utilizzo dell'unità da diporto

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso.

Tale estensione è valida solo ed esclusivamente per locazioni e/o noleggi con equipaggio/skipper.

F) Scuola di vela o di guida

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione all'unità da diporto durante il periodo in cui essa è adibita a scuola di vela o di guida ***purché sia presente a bordo un istruttore abilitato a termini di legge.***

G) Rinuncia all'azione di rivalsa per danni da incendio

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'unità da diporto per danni allo stesso imputabili - ***salvo il caso di dolo*** - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'unità da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; ***l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.***

H) Trasferimenti terrestri

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'unità da diporto effettuati per ferrovia od a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi Europei. ***Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.***

I) Eventi socio-politici

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'Art. 10 delle Condizioni Generali di assicurazione con l'esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenenti alla Jugoslavia.

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata; il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.



K) Clausola "Altri danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico"

Premesso che il Contraente dichiara che l'apparato motore dell'unità da diporto assicurata e provvisto di efficiente congegno di rilevazione e/o di protezione in caso di surriscaldamento, l'assicurazione viene estesa a coprire i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico causati da cattivo tempo ovvero da surriscaldamento dell'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese dal mare.

La presente estensione comprende altresì i danni parziali all'apparato motore ed all'impianto elettrico conseguenti a vizio occulto, ferma l'esclusione delle parti affette da vizio.

Le indennità che risultassero dovute dalla Società, per questa estensione di garanzia, saranno pagate previa deduzione dello scoperto del 30% che rimane a carico dell'Assicurato, prima di dedurre la franchigia.

M) Clausola "Acque non protette"

In parziale deroga all'Art. 10 punto c) delle Condizioni Generali di assicurazione, la garanzia è operante anche quando l'unità da diporto e/o il battello di servizio vengono lasciati fuori da un porto, senza persone a bordo, in acque marine esposte ai venti ed al movimento ondoso per oltre un quadrante, limitatamente alla giacenza temporanea, massimo giornaliera, nelle sole ore diurne. Restano ferme le esclusioni di cui all'Art. 12 delle Condizioni Generali di assicurazione.

N) Clausola "Alluvione e inondazione"

In parziale deroga all'Art. 12 punto e) delle Condizioni Generali di assicurazione, la garanzia è operante anche per i danni derivanti da alluvione e inondazione.

P) Clausola "Bagagli ed oggetti personali"

In parziale deroga all'Art. 8 delle Condizioni Generali di assicurazione, la garanzia viene estesa, fino alla concorrenza della somma assicurata, qualora prevista nella Scheda di polizza, ai danni materiali e diretti agli indumenti, oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa, attrezzature da pesca, sportive e da immersione subacquea, biciclette, ciclomotori. ***I corredi foto-cine-ottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, ecc.) sono considerati quale unico oggetto.***

Restano esclusi: documenti, denaro, titoli di credito, gioielli, oggetti in materiale prezioso, oggetti d'arte e di antiquariato.

L'assicurazione è operante purché gli oggetti assicurati siano di proprietà del Contraente, dell'Assicurato e dei loro familiari e si trovino sull'unità da diporto descritta nella Scheda di polizza.

I danni agli oggetti assicurati sono risarcibili a seguito di furto e rapina ovvero in quanto siano direttamente conseguenti ai seguenti avvenimenti che colpiscono l'unità da diporto assicurata: incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, prateria, incaglio, urto, collisione, affondamento, sommersione o allagamento dell'unità da diporto, ferme restando le prescrizioni, le delimitazioni e le esclusioni previste dalle Condizioni Generali di assicurazione.

Le indennità saranno pagate in base al valore commerciale degli oggetti perduti o danneggiati previa deduzione, in deroga all'Art. 20 delle Condizioni Generali di assicurazione, dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile e con il limite di Euro 500,00 per singolo oggetto e comunque per un importo complessivo non superiore al 3% della somma assicurata dell'unità da diporto.

Q) Clausola "Deroga alla regola proporzionale per danni parziali" (Solo con la garanzia tipo "A" o "B")

In deroga all'Art. 18 - terzo comma delle Condizioni Generali di assicurazione, all'indennità per danni parziali non verrà applicata la "regola proporzionale", prevista dall'art. 1907 del codice civile, nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'unità da diporto al momento del sinistro fino al limite del 20%.

L'applicazione della "regola proporzionale" sarà effettuata in relazione agli importi eccedenti il predetto limite.

